

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2023, addì 24, del mese di novembre, presso la sede sociale dell'associazione sportiva dilettantistica "A.S.D. NISSOLINO ATLETICA VELLETRI", sita in Velletri (RM), Vicolo dell'Arco n.25, alle ore 18,30 in seconda convocazione, si è riunito l'Assemblea straordinaria dei soci, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Adeguamento statutario ai sensi del D.lgs. 36/2021;
- Varie ed eventuali

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Franco Maione, Presidente dell'associazione, il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale, il consigliere Virgilio Maggio che accetta.

Il presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione in seconda convocazione non avendo raggiunto il quorum statutario in prima convocazione e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente afferma che l'associazione necessita di modificare lo statuto sociale per renderlo conforme alla Riforma dello Sport e quindi ai sensi del D.lgs. 36/2021.

L'assemblea dopo ampia discussione redige il nuovo statuto e legge i 27 articoli di cui è composto, allegandolo al presente verbale e abrogando ogni precedente statuto.

L'Assemblea straordinaria mette ai voti il presente verbale e delibera con maggioranza assoluta i punti all'ordine del giorno.

L'Assemblea, infine, delega il Presidente a compiere ogni atto idoneo a rendere valido ai sensi di legge il nuovo statuto e la nuova denominazione.

Null'altro prevedendo l'ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 17:30

Velletri, 24 novembre 2023

Il presidente

Il Segretario

I Consiglieri presenti all'Assemblea

Nome cognome e firma

SAVELLONI ELENA
ERUEHO BATTISTI
GABRIELE RUGGIERO
SAVELLONI MASSIMO
SAUDINI LEONELO
LAUCIOLI FRANCESCA
FRANCO MAIONE
NOPE CLAUDIO
TEODORO MARRAZZA
MAGGIORIE VIRGILIO

AGENZIA DELLE ENTRATE - U.T. DI LATINA
Reg. strato al presente anno
Versau €
di cui €
3173
3
ESENTE
per la trascrizione
per il DIRETTORE TITOLARE
Casto

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede -

In Velletri (RM), Vicolo Dell'Arco n.25, viene adeguato lo Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi del D.Lgs. 36/2021 e ss. modifiche ed integrazioni, nonché degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata A.S.D. NISSOLINO ATLETICA VELLETRI, attualmente priva di personalità giuridica che si riserva di richiedere con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 39/2021.

Art. 2 - Scopo -

L'Associazione, retta dal principio di solidarietà, democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

Finalità principale dell'Associazione è la proposta dello sport quale strumento pedagogico ed educativo, perseguita attraverso l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, a carattere competitivo e non, nelle discipline sportive in generale e l'organizzazione di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime discipline. In particolare l'Associazione si propone di:

- Esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7.1 lett.b) D.Lgs. 36/2021;
- promuovere e sviluppare attività didattiche e sportive connesse alla disciplina delle seguenti attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci e dei tesserati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline: ATLETICA LEGGERA, GINNASTICA.
- Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle suddette discipline ed in generale dell'attività sportiva.
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, corsi, manifestazioni ed iniziative sportive in ambito degli sport suddetti ed eventuali sport aggiuntivi;
- organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi, stage, eventi e workshop, gestire rapporti affiliativi con altre associazioni sportive;
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, ad esempio attraverso stage estivi, doposcuola, raduni, attività legate al benessere psicofisico dei soci e tesserati, attività di difesa personale, attività di riabilitazione anche

verso soggetti diversamente abili, attività di realizzazione di audio, video, fotografie, gadget e giornalini sociali;

- Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'associazione svolgere attività secondarie e strumentali, comunque senza scopo di lucro e purchè strettamente connesse ai fini istituzionali e a scopo di autofinanziamento, quali:
 - allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati alle proprie strutture ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai propri soci o associati di altre associazioni che svolgono il medesimo fine sportivo; pubblicità e sponsorizzazione delle attività sportive, la diffusione all'interno dei propri locali di trasmissioni radiofoniche, televisive o assimilate; la gestione di attività nei campi d'informazione, dello spettacolo e della ricreazione in genere; vendita di abbigliamento e attrezzatura sportiva; gestione di centri benessere e fisioterapici; compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statutari.

In tali casi dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'associazione può promuovere o partecipare alla costituzione di altri enti aventi per oggetto gli scopi e le attività sopra indicate e promuovere i suddetti servizi anche in favore di terzi non associati. Per l'espletamento della sua attività l'Associazione, oltre alle proprie risorse ed a quelle derivanti da donazioni di privati o aziende, potrà usufruire di contributi e finanziamenti erogati dagli enti pubblici (tra cui l'Unione Europea, lo Stato Italiano, le Regioni, le Province, i Comuni, i Consorzi inter commerciali, le Comunità montane ed altri enti); potrà inoltre intrattenere rapporti con ISTITUTI DI CREDITO, effettuare operazioni bancarie, contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento eventualmente rilasciando garanzie reali e/o personali.

L'Associazione si uniforma alle norme e alle direttive C.O.N.I. e RAS, del Dipartimento dello Sport, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione, nonché agli statuti e ai regolamenti degli enti di promozione sportiva e delle altre Federazioni alle quali la società si affilierà.

Art. 3 - Durata -

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 4 - Domanda di ammissione Soci -

1. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti.

2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, e gli enti che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

4. La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio negativo deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

5. In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 - Diritti dei Soci -

1. Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell' ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell' elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo presso la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell' apposito Regolamento.

Art. 6 - Decadenza dei Soci -

1. I Soci cessano di appartenere all' Associazione nei seguenti casi:

* dimissione volontaria;

* morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

* radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell' Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall' Assemblea ordinaria e comunicato al socio con lettera, mail, o altro mezzo idoneo entro 10 giorni dalla delibera dell'assemblea.

3. L' Associato radiato può, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

Art. 7 - Organi -

1. Gli organi sociali sono:

* l' Assemblea generale dei Soci

* il Presidente

* il Consiglio Direttivo

2. Sono, inoltre, organi dell' Associazione, se nominati dall' assemblea generale degli associati:

* il Collegio dei Probiviri;

* il Collegio dei Revisori.

Art. 8 - Assemblea -

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell' Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.

2. La convocazione dell' Assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l' anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell' ordine del giorno da almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all' atto della richiesta. In tal caso la convocazione è atto dovuto del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell' Associazione o, comunque, in luogo

idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Art. 9 - Diritti di partecipazione -

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell' Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni e gli esercenti la patria podestà.
2. Ogni socio, in regola con il pagamento delle quote sociali ha diritto ad esprimere un solo voto.
3. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due Associati.

Art. 10 - Compiti dell' Assemblea - Deliberazioni -

1. Spetta all' Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell' Associazione nonché in merito all' approvazione dei Regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell' Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
2. Le deliberazioni dell' Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.
3. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto e per deliberare lo scioglimento dell' Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti se l'assemblea è in prima convocazione; In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e il voto favorevole della maggioranza degli stessi.

Art. 11 - Convocazione - Procedure Assembleari -

1. La convocazione dell' Assemblea ordinaria e straordinaria avverrà entro tre giorni dall'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell' Associazione o comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o sms. Nella convocazione dell' Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l' ora dell' adunanza e l' elenco delle materie da trattare.
2. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all' Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
3. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
4. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell' Assemblea sia redatto da un notaio.
5. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
6. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Art. 12 - Consiglio Direttivo -

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri eletti dall' Assemblea tra i Soci ed un massimo di sette. Il Consiglio Direttivo una volta eletto nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente e/o Dirigente responsabile, ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito,

salvo la possibilità di remunerazioni degli stessi nei limiti di cui all'art. 8.2 D.Lgs. 36/2021, previa delibera assembleare. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano qualsiasi altra carica sociale in altre Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

3. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 13 - Dimissioni -

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell' Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 14 - Convocazione del Consiglio Direttivo -

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo -

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a. deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- b. deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario;
- c. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all' Assemblea;
- d. fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputerà necessario o venga chiesto dai Soci;
- e. redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all' attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- f. adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
- g. attuare le finalità previste dallo Statuto e l' attuazione delle decisioni dell' Assemblea dei Soci.

Art. 16 - Il Presidente -

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Il Presidente del Consiglio Direttivo riveste la carica di Presidente dell'Associazione e come tale rappresenta legalmente l'Associazione davanti a terzi in giudizio ed ha la firma sociale per la stessa per ogni evenienza, quale apertura di conti correnti bancari e postali. Il Presidente ha la possibilità di delegare il Vice Presidente o il dirigente responsabile o altro Socio, con semplice delega scritta.

Art. 17 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In tali casi la rappresentanza della Associazione viene assunta dal Vicepresidente.

Stabile di Laticia

Handwritten signatures and initials on the right margin, including names like "Claudio" and "M. M. M."

Art. 18 - Il Dirigente Responsabile

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del Vice-presidente le sue funzioni vengono svolte dal Dirigente Responsabile, che può essere anche esterno al consiglio direttivo. Le figure di cui all'art. 17 e 18 possono anche coincidere nella medesima persona.

Art. 19 - Il Segretario -

1. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Collegio dei Revisori

L'Assemblea Ordinaria può nominare il Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. I Revisori Effettivi eleggono tra loro il Presidente in occasione della loro prima riunione. Il Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati. In caso di vacanza di un membro effettivo del Collegio subentrerà un Revisore supplente.

Art. 21 - Collegio Proviviri

L'Assemblea Ordinaria può nominare tra gli associati il Collegio dei Proviviri che dura in carica 2 anni ed i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri e da un supplente. Il Collegio è competente a formulare la proposta di decadenza o esclusione di un associato di cui all'art. 8, esprimendo un parere motivato.

Art. 22 - Il rendiconto -

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ed anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Il rendiconto deve essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 23 - Anno sociale -

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24 - Patrimonio -

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio

Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall' Associazione.

Art. 25 - Libri sociali -

1. Costituiscono libri sociali obbligatori dell' Associazione:

- a. il libro Soci;
- b. il libro verbale delle Assemblee;
- c. il libro verbali del Consiglio Direttivo.

I libri sociali devono essere numerati progressivamente. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

Art. 26 - Scioglimento -

1. Lo scioglimento dell' Associazione è deliberato dall' Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria dal consiglio direttivo o su richiesta di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto.


2. In caso di scioglimento dell' Associazione, la delibera Assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di legge, ad altre organizzazioni con finalità sportive.

Art. 27- Norme Generali -


1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge che regolano l' associazionismo sportivo dilettantistico nonché lo Statuto delle Federazioni o Enti di appartenenza e le norme del codice civile in materia di associazionismo.

VELLETRI, LI 24 novembre 2023


Presidente Franco Maione





Segretario Virgilio Maggiore




Scrutatore Giuseppe Savelloni



Scrutatore Ercoli Alessandro



Handwritten signatures of board members: Franco Maione, Virgilio Maggiore, Giuseppe Savelloni, Ercoli Alessandro, and others.



Handwritten signatures of board members: Roberto Iurato, Virgilio Maggiore, Giuseppe Savelloni, Ercoli Alessandro, and others.